

5. Il presidente del CERS procede almeno due volte all'anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulle attività del CERS in corso. Il Parlamento europeo e il CERS concludono un accordo sulle modalità specifiche relative all'organizzazione di tali riunioni al fine di garantire una totale riservatezza conformemente all'articolo 8. Il CERS trasmette copia di tale accordo al Consiglio.

Articolo 20

Riesame

Entro il 17 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione

ricevuta dalla Commissione e, previa ricezione di un parere della BCE e delle AEV, determinano se la finalità e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.

Essi esaminano, in particolare, le modalità di designazione o di elezione del presidente del CERS.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL

